



Procedura di trasferimento di Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 3 della Legge 03.07.1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30.12.2010, n. 240.

REP. DRD n. 2016/2019

SCADENZA 10 OTTOBRE 2019

PROT. 175838

IL RETTORE

Preso atto dello Statuto;

visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;

visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3: *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;

vista la Legge 09.05.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"*;

vista la Legge 07.08.1990, n. 241: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

vista la Legge 15.5.1997, n. 127: *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, in particolare l'art. 3, rubricato *"Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione"*;

vista la Legge 03.07.1998, n. 210 *"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo"*, ed in particolare l'art. 3 rubricato *"Trasferimenti"*;

vista la Legge 19.10.1999, n. 370 *"Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica"* ed in particolare l'art. 6, comma 1, che così recita: *"Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza"*;

visto il D.M. 04.10.2000 *"Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999"*;

visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni"*;

visto il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* ed in particolare l'art. 35-bis, rubricato *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della Legge 06.11.2012, n. 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

vista la Legge 15.04.2004, n. 106: *"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

visto il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82: *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

vista la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005;

visto il Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246"*;

visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

vista la Legge 30.12.2010, n. 240: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, ed in particolare l'art. 29 rubricato *"Norme transitorie e finali"*, comma 10 che così recita: *"La disciplina dei trasferimenti*



di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato”;

vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITÀ 2012), ed in particolare l'art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

visto il D.P.R. 15.12.2011, n. 232: “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240”;

visto il Decreto Legislativo 29.03.2012, n. 49: “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

visto il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013, n. 98: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Decreto del fare)”, in particolare l'art. 58, rubricato “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca” e l'art. 42, rubricato “Soppressione certificazioni sanitarie”;

visto il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il D.P.C.M. 31.12.2014: “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;

visto il D.M. 30.10.2015, n. 855: “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

visto il “Regolamento per il trasferimento di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma”;

vista la deliberazione, assunta dal Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, seduta del 10.06.2019, con cui detto consesso ha proposto di attivare, presso il Dipartimento stesso, una procedura di trasferimento di n. 1 Ricercatore a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 210/1998 e dell'art. 29, comma 10, della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, Settore Scientifico-disciplinare M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”;

vista la deliberazione n. CDA/24-07-2019/377, assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24.07.2019, con cui il medesimo consesso ha approvato la suddetta proposta, ai sensi dell'art. 2 del “Regolamento per il trasferimento di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma”;

decreta

Art. 1

Indizione della procedura di trasferimento

È indetta, presso l'Università degli Studi di Parma, una procedura di trasferimento di n. 1 Ricercatore a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 03.07.1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30.12.2010, n. 240, con le caratteristiche di seguito indicate:

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

N. 1 POSTO

Settore Concorsuale:	11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”
Profilo tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-disciplinari:	M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale”
Tipologia dell'impegno scientifico/didattico richiesto:	<ul style="list-style-type: none">Attività di ricerca sulla progettazione educativa, la formazione e l'animazione e sulle didattiche speciali, in particolare per l'infanzia;Attività didattica nell'ambito dei corsi erogati, in attività riferite al SSD M-PED/03
Numero massimo di pubblicazioni:	12 (dodici)



Art. 2

Presentazione delle domande di trasferimento

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato, inquadrati nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare indicati all'art. 1 del presente bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta secondo il modello in allegato (All. A), **entro il termine perentorio di trenta giorni**, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

Qualora tale termine cadesse in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata, entro il termine sopra indicato, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **protocollo@pec.unipr.it** con la seguente modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, **preferibilmente in formato "PDF"**.

In alternativa, la predetta domanda di partecipazione, potrà essere spedita, entro il termine sopra indicato, a mezzo e-mail (senza posta elettronica certificata), da indirizzo di posta elettronica istituzionale, all'indirizzo **protocollo@unipr.it** oppure a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Magnifico Rettore – Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 – 43121 PARMA (Italia), in tale caso farà fede il **timbro a data dell'ufficio postale accettante**.

La predetta domanda di ammissione indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma, debitamente sottoscritta dall'interessato, potrà, altresì, essere consegnata a mano presso il Servizio Protocollo e gestione documentale di ateneo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il candidato che presenta la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati, a mezzo consegna a mano o raccomandata, dovrà inoltre allegare la medesima documentazione anche su dispositivo USB.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, che costituisce parte integrante della stessa:

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento nonché del codice fiscale;
- curriculum, datato e firmato, da cui risulti l'attività scientifica e didattica e, se prevista, l'attività assistenziale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (All. B), attestante il possesso di quanto riportato nel curriculum vitae;
- pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della procedura di selezione (a tal fine si precisa che le pubblicazioni potranno essere inviate in originale o in fotocopia, purché corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'All. B);
- elenco, datato e firmato, delle pubblicazioni da presentare.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.



Per le procedure di selezione, riguardanti materie linguistiche, è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura selettiva, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 3

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di trasferimento.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4

Valutazione comparativa delle domande

Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio del Dipartimento, dovendo individuare la figura idonea a ricoprire il posto in relazione alla tipologia dell'impegno scientifico/didattico/assistenziale richiesto dal presente bando, provvede, sulla base dei criteri di valutazione predeterminati al precitato art. 1, ad esaminare le domande pervenute entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse e, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, approva o meno il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Dipartimento può in alternativa demandare ad una Commissione, nominata dallo stesso, il compito di valutare le domande, dando atto del processo di valutazione comparativa in apposito verbale. Il verbale è successivamente sottoposto all'esame del Consiglio di Dipartimento che, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia, può approvare o meno il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato.

La Commissione di valutazione di cui al precedente punto sarà composta da 3 professori del dipartimento.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi, di norma, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 5

Provvedimento di trasferimento

Il trasferimento è disposto, con decreto del Rettore, a decorrere dal 01 novembre successivo alla conclusione della procedura di valutazione, ovvero da una data anteriore in presenza di specifiche esigenze. L'anticipo può essere disposto solo sulla base di un accordo fra gli Atenei coinvolti.

Il decreto del Rettore, ovvero la deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Parma: <http://www.unipr.it>, alla Sezione Concorsi e mobilità. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, l'Università degli Studi di Parma, quale titolare dei dati inerenti il presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, l'obbligatorietà del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del succitato Decreto Legislativo n. 196/2003, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 7

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati possono ritirare i plichi presentati per la partecipazione alla procedura di trasferimento di cui al presente bando, nei successivi novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi al TAR o al Capo dello Stato.



Trascorso tale termine l'Università degli Studi di Parma non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione presentata.

Art. 8

Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento amministrativo concorsuale è la Sig.ra Enrica MARTINI – Servizio Ricercatori – UO Amministrazione Personale Docente dell'Area Dirigenziale Personale e Organizzazione - dell'Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521034299 – +39 0521034320 – +39 0521034630 – e-mail: enrica.martini@unipr.it).

Art. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il "*Regolamento per il trasferimento di Ricercatori Universitari a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Parma*", nonché le leggi vigenti in materia. L'avviso di pubblicazione del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Copia integrale del presente bando sarà resa pubblica sul sito Web istituzionale dell'Ateneo di Parma: <http://www.unipr.it>, alla Sezione Concorsi e mobilità e nell'Albo on-line, nonché sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione Europea.

Parma, 27 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Silvana Ablondi

IL RETTORE

Paolo Andrei

IL PRORETTORE VICARIO

f.to Paolo Martelli

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi